

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 6631 / 34.2016.11. del 23 MAR. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Art. 91 D.lgs. 159/2011 “informazione antimafia interdittiva” - revoca concessione del contributo regionale in conto interessi

Assessorato Regionale delle Infrastrutture
e della mobilità
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture,
della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 6
Palermo
(Rif. Prot. 13030 dell'11 marzo 2016)

1. Con la nota in riferimento è stata posta all'esame dello scrivente un'articolata fattispecie afferente la revoca di un finanziamento in conto interessi in favore di una società cooperativa, conseguente all'emissione di una “informazione interdittiva” ex art. 91 del D.lgs. 159/2011.

Si riferisce che, nel corso della realizzazione di un programma edilizio, sono stati concessi tre distinti provvedimenti di concessione del contributo in conto interessi (uno principale e due di integrazione per l'adeguamento dei costi massimi ammissibili) e che, nell'ambito del procedimento amministrativo riguardante l'emissione del secondo contributo integrativo, essendo intervenute le nuove norme in materia antimafia, è stata chiesta alla Prefettura la prescritta “informazione antimafia”.

Nelle more della relativa acquisizione, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, è stato emesso il provvedimento di concessione del beneficio, sotto condizione risolutiva.

Con successiva comunicazione, la Prefettura ha trasmesso il decreto “*con il quale viene emessa l'informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84 del D.lgs. 159/2011*”.

Conseguentemente è stato comunicato alla cooperativa interessata l'avvio del procedimento amministrativo tendente alla revoca di tutti e tre i provvedimenti di contributo concessi per la realizzazione del medesimo programma edilizio.

La cooperativa, ha successivamente comunicato il decesso del componente del consiglio di amministrazione per il quale era stata emessa l'informazione interdittiva (figlio convivente della stessa).

Viene, pertanto, chiesto l'avviso dello scrivente in relazione ai seguenti quesiti:

- *“se oggetto della revoca debba essere l'intero contributo regionale in itinere, in quanto riguardante il medesimo programma edilizio, ovvero la sola parte concessa con condizione risolutiva in applicazione della normativa successivamente intervenuta”;*
- *“in subordine, (...) se il successivo decesso del soggetto avente carica sociale alla data dell'emissione del decreto di informazione antimafia interdittiva, possa essere ritenuto elemento di sanatoria al fine di non applicare la sanzione della revoca del contributo regionale”.*

2. In ordine al parere richiesto si osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene opportuno rilevare che lo scrivente Ufficio, ai sensi del D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, adempie istituzionalmente compiti di assistenza legale su specifici quesiti di diritto o interpretazioni normative e rappresentanza in giudizio nei confronti degli Organi di amministrazione attiva regionale, con esclusione di qualsivoglia controllo sugli atti e provvedimenti dagli stessi adottati, o valutazione *ex post* sull'attività dagli stessi posta in essere, la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione che, com'è noto, la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ascrive ai singoli Dipartimenti regionali.

Pertanto, nei limiti di quanto riferito con la richiesta di parere, ed in assenza di uno specifico avviso fatto proprio da codesto richiedente, la consultazione avrà ad oggetto e sarà circoscritta, in punto di diritto, sull'applicazione del D.lgs. 6/09/2011, n. 159, con riferimento alla fattispecie prospettata, con lo scopo di fornire ogni elemento utile per l'adozione di atti gestionali di esclusiva competenza.

Seppur in via sommaria, si ritiene opportuno evidenziare, quale preambolo a quanto verrà di seguito chiarito che, in presenza di un rapporto giuridico che si perfeziona attraverso una serie di atti i cui effetti sono destinati per natura ad articolarsi in una serie di distinti adempimenti, ciascuno è regolato dalla disciplina vigente al momento in cui vengono posti in essere, in aderenza al principio *tempus regit actum*¹.

Per ciò che attiene la specifica disciplina delle disposizioni in materia di documentazione antimafia, si osserva che il comma 3 dell'articolo 92 del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), prevede che, *“decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il*

¹ In tal senso C. Stato, sez. VI, 28-12-2011, n. 6878, per il quale *“ la legittimità degli atti amministrativi deve essere rapportata alla situazione di diritto riscontrabile alla data della relativa emanazione”*. Analogamente: C. Stato, sez. V, 19-10-2006, n. 6211; C. Stato, sez. IV, 21-08-2003, n. 4679; C. Stato, sez. V, 18-09-2003, n. 5299.

pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La disposizione in parola non sembra lasciare spazio a dubbi interpretativi di sorta, atteso che il legislatore, nell'ambito della disciplina per il contrasto delle infiltrazioni mafiose nella compagine dei contraenti con la Pubblica Amministrazione, ha specificatamente previsto gli effetti conseguenti all'informazione interdittiva (revoca e recesso), nonché le eventuali salvaguardie nei confronti del rapporto risolto (pagamento delle opere già eseguite e rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite).


Per altro verso, ed in relazione alla specifica fattispecie prospettata, non può sottacersi che, benchè l'evento risolutivo si sia verificato in relazione ad un accertamento eseguito solo dopo l'emanazione del terzo provvedimento di "concessione del contributo", il procedimento amministrativo e la conseguente attività provvedimentale cui fare riferimento, deve essere intesa e considerata in senso unitario, in relazione al complessivo programma e/o progetto finanziato.

In riferimento al secondo quesito formulato, non può che rilevarsi che la morte del soggetto che ha determinato l'effetto risolutivo conseguente all'informazione interdittiva, ha fatto venir meno la causa che l'ha determinata.

Tuttavia, tale evento non implica un automatico ripristino della situazione *quo ante*, nel senso di determinare *ex se* l'effetto sanante, ma, semmai, pone le condizioni per rivalutare, nei modi e termini di legge, la possibilità di un'eventuale attivazione, anche ad opera del soggetto interessato, delle procedure per la riabilitazione, con conseguente adozione dei provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione attiva².

Infatti, "l'art. 10, comma 8, d.p.r. n. 252 del 1998, oggi trasfuso nell'art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia), prevede, tra l'altro, che il Prefetto "anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito delle informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi d'infiltrazione mafiosa". La disposizione, consentendo di rimuovere l'efficacia dell'informativa interdittiva non appena vengano meno le condizioni che ne avevano determinato l'adozione, realizza il bilanciamento tra l'esigenza di evitare che i soggetti in sospetto di rapporti con la criminalità organizzata possano contrarre con la P.A., e quella di garantire l'esercizio dell'attività d'impresa, al venir meno delle condizioni ostative. Si tratta di un potere di "aggiornamento" che incide in modo innovativo e con efficacia *ex nunc* sulla precedente" informativa.³

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.



²In materia di interdittiva antimafia l'attualità del quadro indiziario, da cui trarre la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, permane fino all'intervento di fatti nuovi, ulteriori rispetto ad una precedente valutazione di presenza di tentativi siffatti, che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo (D.Lgs. n. 159/2011, Codice antimafia) (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. I, n. 3236/2014).


³Cons. Stato Sez. III, 27-05-2014, n. 2718




Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrittore acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia



AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

